



Il Tribunale di Roma

Sezione 14[^] Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 695-1/2023

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.

Il Giudice

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in Roma, Viale [REDACTED] n.
111;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in
Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e),
CC.II., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice
civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che il ricorrente è dipendente della Marina Militare, con qualifica di
Luogotenente, assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero
della Difesa a far data dal 14 febbraio 1989;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto il
ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già
beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del
sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore, dalla gravissima
patologia che ha colpito la propria figlia minore, deceduta a soli 10 anni;

rilevato che tale patologia ha richiesto, negli anni, cure ed assistenza continue, nonché
frequenti ricoveri, anche per lunghi periodi presso varie strutture ospedaliere
(principalmente presso il Bambino Gesù di Roma), ricoveri che hanno costretto il



ricorrente ad effettuare lunghi spostamenti lontano dalla propria abitazione sita in Messina ed a sostenere, oltre alle spese medico sanitarie per la cura della figlia, anche le spese di viaggio e di vitto e alloggio per la permanenza a Roma. Inoltre il ricorrente dopo il decesso della propria figlia, e a seguito di vari trasferimenti d'autorità prima nella città di La Spezia e dopo a Roma e della difficile situazione familiare, che nel frattempo si era creata, si è separato dalla Signora [REDACTED] all'esito del procedimento di separazione giudiziale iniziato nel 2018 concluso con la sentenza n. 1323/2021 emessa dal Tribunale di Messina, che ha posto a carico del proponente un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad Euro 500,00 mensili (rivalutato oggi, agli indici ISTAT, in Euro 549,00);

rilevato che dopo la separazione dalla moglie, il nucleo familiare del Signor [REDACTED] è composto dallo stesso e che l'unica fonte di reddito per il proponente è costituita dal proprio stipendio mensile, erogato dal Ministero;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

considerato che il ricorrente è proprietario:

- della quota pro-indivisa di 1/3 (con la madre e il fratello) di immobili in Castellaneta (TA), derivanti dalla successione legittima apertasi a seguito del decesso del padre, Signor [REDACTED] in data 3 aprile 2008. Detti beni benché accatastati in tre distinte unità, rappresentano di fatto un'unica unità abitativa, sulla quale grava il diritto di abitazione a favore della madre del proponente, Signora [REDACTED] di anni 76 ed è stato stimato per la quota di proprietà, nella misura Euro 21.714,00, che potrebbe essere suscettibile di un ulteriore decremento in ipotesi di vendita competitiva. Inoltre trattandosi di una quota di un bene indiviso, difficilmente il bene potrà trovare una utile collocazione sul mercato immobiliare e, peraltro, né la madre, né il fratello del Signor [REDACTED] sono nella condizione economica di poter acquistare la quota di quest'ultimo;



- del motoveicolo marca Suzuki, modello C9, targato [REDACTED] immatricolato in data 19 gennaio 2015, alimentazione a benzina, KM attuali percorso circa 18.000. Il valore del detto motoveicolo, valutato sul mercato dell'usato, ammonta a circa Euro 1.800,00 ed è necessario per gli spostamenti del ricorrente da e per il lavoro;
- da reddito di lavoro dipendente con una retribuzione annua lorda di Euro 42.016,85 nell'anno 2022 e netta di euro Euro 29.674,50 pari a circa 2400 mensili;
- da saldo attivo del conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto presso Poste Italiane S.p.A., di Euro 9.199,99;
- da carta di credito prepagata Postepay un saldo attivo di Euro 2.720,70;

rilevato che Il Signor [REDACTED] ha indicato in complessivi Euro 1.128,00 circa le spese mensili necessarie al proprio sostentamento e deve versare alla moglie ogni mese l'assegno a titolo di mantenimento di Euro 549,00 (comprensivo di rivalutazione ISTAT); rilevato che a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 71.169,70, importo al quale devono essere aggiunte le somme dovute all'OCC e ai legali del proponente e così per un importo complessivo di Euro 81.466,18, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, attraverso il pagamento mensile di Euro 550,00 per n. 36 mesi, per complessivi Euro 19.800,00, nelle seguenti modalità:

- 1) pagamento integrale delle spese in prededuzione riguardanti il compenso dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento che ammontano a complessivi Euro 7.315,00, di cui Euro 1.000,00 sono già stati versati a titolo di acconto, per cui residuano Euro 6.315,00;
- 2) pagamento integrale del compenso dei legali per complessivi Euro 3.981,48;
- 3) i debiti verso gli altri creditori, fatta eccezione per l'Agenzia Entrate Riscossione che verrà soddisfatta in misura maggiore attraverso la rottamazione quater alla quale ha aderito il Signor [REDACTED] essendo tutti di natura chirografaria, saranno soddisfatti nella misura del 13,50%.

La proposta è limitata a soli 3 anni, poiché il ricorrente non può prevedere, per un periodo di tempo più lungo, la disponibilità dell'alloggio riservato dal Ministero della Difesa ai suoi dipendenti; laddove il Ministero negasse tale possibilità, il Signor [REDACTED] si vedrebbe costretto a sostenere il costo di locazione per un immobile, con notevole riduzione del proprio stipendio;



preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CC.II. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

AMMETTE

la proposta e il piano del consumatore proposto da [REDACTED]

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CC.II.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC

DISPONE

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CC.II., il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CC.II. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Ordina la comunicazione urgente al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della Cancelleria.

Roma 19.5.2023

il Giudice

Dott. A. Coluccio

